



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

Avv. MARIA BARBARA BENVENUTI

Della sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 12423/2016 Ruolo Generale promossa

D A:

M

Entrambi elettivamente domiciliati a Firenze, in viale Spartaco Lavagnini n.18, presso lo studio dell'Avv. Cesare Martino, loro difensore

C O N T R O

VUELING AIRLINES S.A.

In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Figline Valdarno (Firenze), in Piazza M. Ficino n. 67, presso lo studio dell'Avv. Luigi Fusco, che la rappresenta e difende in giudizio unitamente agli Avvocati Laura Pierallini e Marco Marchegiani del foro di Roma

CONVENUTA

OGGETTO: pagamento somma

Conclusioni di parte attrice:

SENT. N. 2967/18

CRON.N.

R.G. N. 12423/16

REP. N. 2627/18

Spedita il:

Depositata il:

OGGETTO: pagamento
somma

ATTORE

1

Accertata e dichiarata la responsabilità per inadempimento del contratto di trasporto della convenuta condannarla al pagamento di € 2.538,90= per i titoli di cui è causa, o quella somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese.

Conclusioni della convenuta:

Rigettare le domande con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda va accolta sulla base delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto. I fatti riportati da parte attrice non sono contestati: il giorno 4 agosto 2016 il volo Vueling n. VY6364 con partenza prevista da Firenze alle ore 17,20 e arrivo a Santorini è partito il giorno dopo lasciando a terra i due attori. Ai passeggeri in attesa non è stata inoltre fornita alcuna informazione circa le cause del ritardo né garantita alcuna assistenza. Per questo l'attore invoca l'applicazione del regolamento comunitario che prevede il riconoscimento di una compensazione pecuniaria di € 250,00= per la cancellazione del volo ma estesa anche ai casi di ritardo dalla sentenza della Corte di Giustizia con sentenza n. 402/2009, salvo sempre il maggior danno. Secondo la compagnia aerea convenuta invece agli attori nulla è dovuto perché il ritardo è stato causato da un evento eccezionale, dato dalle avverse condizioni meteorologiche, che quel giorno hanno impedito per ore le possibilità di atterraggio all'aeroporto di Firenze, come risulta dai bollettini del tempo atmosferico prodotti. Tale circostanza non è stata rigorosamente provata avendo la convenuta allegato semplici previsioni del tempo estratte da articoli di stampa, che nulla confermano circa le reali ed effettive condizioni meteorologiche del giorno della partenza. Tali obblighi non risultano essere stati

assolti. In assenza di altre prove dirette ritiene questo giudice che la convenuta abbia violato il contratto di trasporto e il Regolamento comunitario. Spetta agli attori dunque la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 5 del Regolamento comunitario n. 261/2004 pari a € 250,00= per passeggero. E' dovuto altresì il rimborso delle spese sostenute per la vacanza non goduta, pari ai costi dei traghetti, dei biglietti aerei, delle prenotazioni degli alberghi, per un importo totale dovuto e onnicomprensivo di € 2.538,90= come da documenti prodotti (doc. da n. 1 a 10 del fascicolo di parte attrice). Ciò in assenza di altre prove dirette contrarie. Alla vacanza rovinata ritiene questo giudice che sia riconosciuto un ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione dei diritti fondamentali e di libertà della persona, di proiezione costituzionale e quantificabili in via equitativa in altri € 250,00= per persona, già ricompresi nella somma sopra determinata per entrambi gli attori, con pagamento da compiersi in via solidale. Su tutte le somme saranno dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta:

- In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la società Vueling Airlines S.A, come sopra rappresentata e domiciliata a corrispondere, a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dei fatti per cui è causa la somma di € 2.538,90= oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, da corrispondere in favore degli attori in solido tra loro;



- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese legali che liquida in € 225,00= per la fase di studio, € 240,00=per la fase introduttiva, € 335,00= per la fase istruttoria, € 405,00= per la fase decisoria, € 98,00= per spese, oltre Iva, Cpa e 15% quale rimborso forfetario per spese generali.

Così deciso in Firenze, il 26 giugno 2018

Il Collaboratore di Cancelleria

Il Giudice di Pace
(Avv. Maria Barbara Benvenuti)

Depositata in cancelleria il

